

tra gli esattori delle imposte dirette (legge che noi stiamo ora discutendo) ed i percettori delle altre imposte.

Questi, secondo la legge che noi discutiamo ora, sono appaltatori. Non bisogna mai discostarsi da questa idea fondamentale che sono appaltatori, e che debbono versare nelle casse dello Stato, quand'anco i contribuenti non abbiano pagato, poichè sono responsabili del riscosso e non riscosso: invece tutti gli altri percettori delle imposte, per esempio, delle dogane, del dazio di consumo, dei generi di privativa, delle tasse di registro e bollo, sono veri tesoriere dello Stato, poichè essi non sono responsabili verso il demanio, se non dei fondi che hanno effettivamente incassati, e non di quelli che non furono pagati dai contribuenti.

È per i percettori di questa seconda specie che provvede la legge della contabilità; vale a dire essi debbono essere tenuti a versare nelle casse del ricevitore centrale ogni certo numero di giorni, e la loro cassa deve essere controllata dagli ispettori demaniali, controllo che non si fa per l'appaltatore, poichè esso risponde con una garanzia.

Per queste ragioni io credo che, chiarite bene le cose, la questione sospensiva debba essere messa da parte.

Voci. Ai voti! ai voti!

AVITABILE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta sospensiva fatta dall'onorevole Avitabile.

(Non è approvata.)

AVITABILE. Io voleva fare una dichiarazione.

PRESIDENTE. La dichiarazione l'ha fatta la votazione, e chiara abbastanza. (*Si ride*)

AVITABILE. Allora parlerò sul merito.

PRESIDENTE. Lo iscriverò sul merito.

Ora la parola spetta all'onorevole Vacchelli sull'emendamento da lui proposto all'articolo 33.

Do lettura di quest'emendamento:

« L'esattore, prima di entrare in ufficio e al più tardi entro un mese dalla sua nomina, presta cauzione in beni stabili o in rendita sul debito pubblico dello Stato, corrispondente al complessivo ammontare di una rata delle imposte regie, sovrimposte e tasse comunali e provinciali; e di quella somma che sarà dalla rappresentanza comunale o consorziale giudicata sufficiente a compiere la garanzia necessaria per le operazioni tutte all'esattore affidate.

« Oltrechè, per mezzo della cauzione, l'esattore risponde anche con tutti i suoi beni al pieno adempimento degli obblighi assunti nel contratto. »

L'onorevole Brenna ha pure presentato un emendamento in questi termini; cioè che dopo le parole « che gli siano affidate » si aggiunga:

« La cauzione può esser prestata anche in contante depositato presso le Banche, i cui biglietti hanno corso

obbligatorio, o presso gli stabilimenti che funzionano come istituti di credito fondiario, o nelle casse degli uffici dei depositi e prestiti. » Il resto come sta scritto.

BRUNETTI. Io era iscritto a parlare sul merito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRUNETTI. Signori, parve all'onorevole Mussi che alla legge fossero stati arrecati dei temperamenti: ma io, a dir vero, nella nuova redazione dell'articolo 33 trovo che questi temperamenti sono effimeri, inquantochè si riferiscono alle parti accidentali della legge, lasciando intatta la sostanza. La questione è gravissima: secondo il mio giudizio l'articolo 32 costituisce il cardine della legge, la ruota maestra su cui si aggira questa macchina della riscossione, e dipenderà da quest'articolo e da questa ruota se la legge dovrà incagliare ad ogni poco nella riscossione delle imposte, ovvero se andrà spogliata a raggiungere quella meta che tutti unanimemente ci proponiamo.

L'appalto fu invocato in nome della libertà. L'onorevole ministro delle finanze più volte ripetutamente ci parlò della libertà del comune; e mi parve, uendolo, che egli avesse sempre voluto significare non la libertà del comune, ente collettivo, ma quella dei cittadini concorrenti. E la libera concorrenza fu invocata perchè, per quella ordinaria ragione economica della ragione inversa tra il prezzo e l'offerta, fosse ribassato l'aggio, e quindi meno aggravati i contribuenti.

Per meglio chiarire il concetto della Commissione e del ministro, mi basta leggere un brano che si trova negli allegati, pagina 39, laddove si esamina il progetto Minghetti:

« Il progetto Minghetti ha comune col progetto Sella l'appalto, ma lo esagera al punto da impedirne la pratica utilità, non potendosi presumere che i piccoli capitalisti e proprietari, i quali avrebbero mezzi sufficienti per sostenere l'esercizio dell'esattoria comunale o mandamentale, possano averli per le grandi esattorie provinciali, che richiedono per molte provincie d'Italia più di un milione di lire di cauzione, la quale, stabilita in rendita pubblica, soggiace alle aleatorietà del mercato. Le esattorie diventeranno perciò monopolio, privilegio di 59 ricchi pubblicani, i quali, appunto perchè ricchi, non si contenteranno di piccoli guadagni, e ne faranno di grossi, a scapito dei contribuenti e dello Stato.

« Spariranno così due principali vantaggi: la concorrenza, la diminuzione di spesa ed il terzo dell'essere affidata la riscossione delle imposte dirette a persone tolte dalla classe dei contribuenti, cadendo invece in mano di speculatori ignoti, estranei ai medesimi.

Queste critiche contro il progetto Minghetti mi parvero giuste, se nonchè stimai appunto cosa facilissima il ritorcerle contro il Ministero e la Commissione a proposito dell'articolo 33 della presente legge.

Voi, o signori, invocate la libertà della concorrenza, ma troncate anticipatamente le gambe ai concorrenti,